

LA GIUNTA REGIONALE

- a) visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e, in particolare, l'articolo 8 (Disciplina dei rapporti per l'erogazione delle prestazioni assistenziali), comma 1, il quale stabilisce che il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta è disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale;
- b) visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) e, in particolare, il titolo II (Misurazione, valutazione e trasparenza della performance);
- c) richiamati i seguenti Accordi Collettivi Nazionali per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni, approvati con i seguenti atti:
 - c.1_ Accordo Rep. atti n. 2272/CSR reso esecutivo con Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 23 marzo 2005;
 - c.2_ Accordo Rep. atti n. 93/CSR, per il biennio economico 2006/2007, reso esecutivo con Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 29 luglio 2009;
 - c.3_ Accordo Rep. atti n. 81/CSR, per il biennio economico 2008/2009, reso esecutivo con Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 8 luglio 2010;
 - c.4_ Accordo Rep. atti n. 112/CSR reso esecutivo con Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 21 giugno 2018;
- d) richiamato, in particolare, l'articolo 24 dell'Accordo di cui alla lettera c.1), che prevede l'istituzione, in ciascuna regione, di un Comitato permanente regionale preposto alla definizione degli Accordi Integrativi Regionali (AIR), composto da rappresentanti della Regione e da rappresentanti delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, così come definito dall'articolo 22 dello stesso Accordo;
- e) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1297 in data 27 settembre 2019, con la quale è stata, da ultimo, ridefinita la composizione del Comitato permanente regionale di cui alla lettera d);
- f) richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale relative all'approvazione di Accordi Integrativi Regionali in attuazione dell'Accordo Collettivo Nazionale di cui alla lettera c):
 - f.1_n. 1451 in data 19 maggio 2006 recante "Approvazione dell'Accordo regionale per i medici di assistenza primaria, in attuazione dell'Accordo Collettivo Nazionale di lavoro del 23 marzo 2005 per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale";
 - f.2_n. 929 in data 22 aprile 2011, recante "Approvazione dell'Accordo regionale per i medici di assistenza primaria, in attuazione dell'Accordo Collettivo Nazionale di Lavoro per la medicina generale del 23 marzo 2005, modificato in data 29 luglio 2009 (biennio economico 2006/2007) e in data 8 luglio 2010 (biennio economico 2008/2009)";

- f.3_n. 1261 in data 18 settembre 2017, recante “Approvazione di due Accordi integrativi regionali per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, in applicazione dell’Accordo Collettivo Nazionale reso esecutivo in data 23 marzo 2005, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs 502/1992”;
- f.4_n. 114 in data 5 febbraio 2018, recante “Approvazione dell’Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, in applicazione dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale reso esecutivo in data 23 marzo 2005, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs 502/1992, sottoscritto in data 18 gennaio 2018 per istituire gli ambulatori di medici di assistenza primaria ad accesso diretto”;
- f.5_n. 893 in data 28 giugno 2019, recante “Approvazione dell’Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale in applicazione dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale in data 23 marzo 2005, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs 502/1992, sottoscritto in data 10 giugno 2019”;
- g) preso atto che in data 25 ottobre 2019 si è riunito il Comitato permanente regionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale di cui in e) il quale, tra l’altro, ha affrontato i seguenti argomenti di particolare importanza e contingenza e ha sottoscritto l’allegato Accordo Integrativo Regionale:
- g.1_funzioni di tutor nell’ambito del corso di formazione in medicina generale, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, in vista dell’avvio da parte dell’Azienda USL della Valle d’Aosta del corso triennale di formazione specifica in medicina generale per gli anni 2019/2022, ai sensi della DGR 1314 in data 27 settembre 2019, e della difficoltà comunicata dall’Azienda stessa a reperire i tutor, i quali devono essere medici di medicina generale, sia per detto triennio sia per la prosecuzione delle annualità dei trienni già avviati;
- g.2_la possibilità delle Regioni, ai sensi del combinato disposto del comma 2 dell’articolo 9 del decreto legge 135/2018, come convertito con modificazioni dalla legge 12/2019 (Disposizioni urgenti in materia di medicina generale), e delle linee guida delle Regioni in merito all’attuazione di quest’ultima (prot. 2019/137/CR7a/C7), di incrementare fino a un massimo del 30% il limite delle 500 scelte del massimale dei pazienti che possono essere presi in carico dagli iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale e assegnatari di incarichi convenzionali, nelle more della definizione dell’Accordo Collettivo Nazionale;
- h) considerato che la competente Struttura sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario comunica che la maggiore spesa derivante dalla rivalutazione, ferma dal 2006, da euro 220,00 a euro 550,00, dell’indennità mensile lorda riconosciuta ai medici di medicina generale che svolgono le funzioni di tutor e didattiche nell’ambito del corso di formazione in medicina generale di cui al d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368, oggetto dell’articolo 1 dell’allegato Accordo Integrativo Regionale, è stimata in euro 33.000,00 annui, esclusi gli oneri sociali a carico dell’Azienda USL (4 mesi di tutor* 25 studenti del corso*compenso);
- i) preso atto che il competente ufficio dell’Area territoriale dell’Azienda USL della Valle d’Aosta ha comunicato per le vie brevi alla competente Struttura sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario che finanzia la maggiore spesa di cui in h) nell’ambito del proprio bilancio e nel rispetto del limite di spesa stabilito per il personale convenzionato per l’anno 2019, così come definito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 151 in data 8 febbraio 2019 di indirizzo, di cui all’articolo 7 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5, ovvero nell’ambito dei risparmi generati dalla razionalizzazione della gestione degli accessi di Assistenza Domiciliare Programmata e

Assistenza Domiciliare Residenziale intrapresa prima dell'apertura degli ambulatori ad accesso diretto di cui alle DGR 359/2016 e 114/2018 e diretti al finanziamento dei medesimi;

- j) ritenuto quindi opportuno approvare l'allegato Accordo Integrativo Regionale, sottoscritto in attuazione dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale reso esecutivo in data 23 marzo 2005 e s.m.i., ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 502/1992;
- k) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1672 in data 28 dicembre 2018, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2019/2021, come adeguato con DGR n. 377 in data 29 marzo 2019, e delle connesse disposizioni applicative;
- l) visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Mauro BACCEGA;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- 1) di approvare l'Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, sottoscritto in data 25 ottobre 2019, in applicazione dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 23 marzo 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 502/1992, allegato e parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di dare atto che alla spesa derivante dall'allegato Accordo Integrativo Regionale provvederà l'Azienda USL della Valle d'Aosta nell'ambito del proprio bilancio e nel rispetto del limite di spesa stabilito per il personale convenzionato per l'anno 2019, così come definito dalla deliberazione della Giunta regionale 151/2019 di indirizzo, di cui all'articolo 7 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5;
- 3) di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa all'Azienda USL della Valle d'Aosta per gli adempimenti di competenza;
- 4) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, in quanto gli oneri finanziari trovano copertura nell'ambito dei finanziamenti annuali trasferiti dalla Regione all'Azienda USL della Valle d'Aosta;
- 5) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet istituzionale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste nella sezione "Sanità e salute - Personale e formazione - Accordi integrativi regionali Medici di assistenza primaria".

KV/

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE

PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE
IN APPLICAZIONE DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE (ACN) PER LA DISCIPLINA DEI
RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D.LGS. N. 502 E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RESO ESECUTIVO CON INTESA DELLA CONFERENZA
PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E
BOLZANO IN DATA 23 MARZO 2005 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.

Il giorno 25 ottobre 2019 alle ore 16:00, presso il salone sito al piano terreno dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, le parti, convocate con nota prot. 3809/SAN in data 14 ottobre 2019, sottoscrivono l'allegato Accordo tra la Regione autonoma Valle d'Aosta e le organizzazioni sindacali partecipanti, rappresentative dei medici di medicina generale, in attuazione dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 23 marzo 2005, modificato e integrato in data 29 luglio 2009 – biennio economico 2006/2007, in data 8 luglio 2010 – biennio economico 2008/2009 e in data 21 giugno 2018 – triennio 2016-2018, nelle persone di:

PER LA PARTE PUBBLICA


Mauro BACCEGA
Assessore alla sanità, salute e politiche sociali




Claudio PERRATONE
Dirigente della Struttura sanità ospedaliera e territoriale
e gestione del personale sanitario




Carla FIOU
Funzionario della Struttura sanità ospedaliera e territoriale
e gestione del personale sanitario



Angelo Michele PESCARMONA
Commissario dell'Azienda USL della Valle d'Aosta




Massimo PESENTI CAMPAGNONI
Direttore di Area Territoriale dell'Azienda USL della VdA



PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DI CATEGORIA


F.I.M.M.G.
dr. Corrado ALLEGRI




dr. Mario REBAGLIATI



dr. Nunzio VENTURELLA




dr.ssa Elsa BRUNIER



S.N.A.M.I.
dr. Giuseppe GRECO



dr. Carmine LAURIOLA



Aosta, 25 ottobre 2019

RICHIAMATI:

- l'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la medicina generale in data 23 marzo 2005 modificato ed integrato in data 29 luglio 2009 – Biennio economico 2006/2007, in data 8 luglio 2010 - Biennio economico 2008/2009 e in data in data 21 giugno 2018 – triennio 2016-2018- ed in particolare:
 - **l'art. 4 - (integrazione ACN in data 8 luglio 2010) Livelli di contrattazione**, comma 4 “Il livello di negoziazione regionale, Accordo Integrativo Regionale, definisce obiettivi di salute, modelli organizzativi e strumenti operativi per attuarli, in coerenza con le strategie e le finalità del Servizio Sanitario Regionale ed in attuazione dei principi e dei criteri concertati a livello nazionale”;
 - **l'art. 13bis - Compiti e funzioni del Medico di Medicina generale**, che definisce le funzioni e i compiti del Medico di Medicina Generale ed in particolare stabilisce che egli espleta le seguenti funzioni:
 - assume il governo del processo assistenziale relativo a ciascun paziente in carico;
 - si fa parte attiva nella continuità dell'assistenza per i propri assistiti;
 - persegue gli obiettivi di salute dei cittadini per il miglior impiego delle risorse;
 - **l'art. 14 - Contenuti demandati alla negoziazione regionale**, che individua gli articoli dell'ACN e gli Allegati demandati alla trattativa regionale. sulla base degli indirizzi generali individuati nell'ACN, ai fini della loro riorganizzazione e definizione al fine di cogliere ogni specificità e novità a livello locale sul piano organizzativo e consentire, al contempo, il conseguimento di uniformi livelli essenziali di assistenza in tutto il territorio nazionale;
- gli Accordi Integrativi Regionali (AIR) approvati con le deliberazioni della Giunta regionale di seguito indicate:
 - n. 1451 in data 19 maggio 2006 recante “Approvazione dell'Accordo regionale per i medici di assistenza primaria. in attuazione dell'Accordo Collettivo Nazionale di lavoro del 23 marzo 2005 per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale”;
 - n. 929 in data 22 aprile 2011 recante “Approvazione dell'Accordo regionale per i Medici di assistenza primaria, in attuazione dell'Accordo collettivo nazionale di lavoro per la Medicina Generale del 23 marzo 2005, modificato in data 29 luglio 2009 (biennio economico 2006/2007) e in data 8 luglio 2010 (biennio economico 2008/2009)”;
 - n. 1261 in data 18 settembre 2017 recante “Approvazione di due Accordi Integrativi Regionali per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, in applicazione dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale reso esecutivo in data 23 marzo 2005 e s.m.i., ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 502/1992”;
 - n. 114 in data 5 febbraio 2018 recante “Approvazione dell'Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, in applicazione dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale reso esecutivo in data 23 marzo 2005, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 502/1992, sottoscritto in data 18 gennaio 2018 per istituire gli ambulatori di medici di assistenza primaria ad accesso diretto”;
 - n. 893 in data 28 giugno 2019, recante “Approvazione dell'Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale in applicazione dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale in data 23 marzo 2005, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs 502/1992, sottoscritto in data 10 giugno 2019;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1297 in data 27 settembre 2019 recante “Ridefinizione della composizione del Comitato permanente regionale di cui all'art. 24



dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'art. 8 del d.lgs 502/1992".

PREMESSO CHE:

A) con riferimento al medico di medicina generale che svolge funzioni di tutor nell'ambito del corso di formazione in medicina generale di cui al d.lgs 17 agosto 1999, n. 368:

- con AIR approvato dalla DGR 1451/2006 è stato stabilito il riconoscimento di un'indennità mensile lorda pari a euro 220.00, incrementando gli importi già riconosciuti dagli AIR approvati con DGR 4947/1997 e 3883/2002, rispettivamente pari a £.400.000 e pari a euro 207,00;
- al primo anno del corso triennale di formazione specifica in medicina generale per gli anni 2019/2022, ai sensi della DGR 1314 in data 27 settembre 2019, saranno ammessi 8 nuovi medici a seguito di espletamento di concorso e, ai sensi dell'art. 12, comma 3 del decreto legge 35/2019, convertito dalla legge 60/2019, ulteriori 3 medici sovranumerari a seguito di espletamento di avviso pubblico, conducendo a un totale complessivo di 25 (22+3) i frequentanti il corso di formazione;
- che nei prossimi anni vi saranno numerosi medici di medicina generale che per raggiunti limiti di età lavorativa andranno in quiescenza, tra cui coloro che risultano inseriti in qualità di medici-tutor nell'elenco ultimo approvato con PD n. 4054 del 25 luglio 2018;
- dato atto che la formazione dei tutor in parola avviene attraverso la partecipazione volontaria dei medici di medicina generale operanti in Valle d'Aosta ai corsi organizzati dalla Regione Piemonte e che la Struttura competente dell'Assessorato sanità collabora direttamente con la regione Piemonte al fine di tenere informati i medici sull'organizzazione dei medesimi al fine di promuoverne l'adesione;
- considerati i punti sopra richiamati e rilevata la difficoltà nel reperire medici-tutor necessari all'organizzazione del corso di formazione in medicina generale, il Comitato valuta l'incremento dell'indennità mensile lorda, il cui importo è stato determinato in ultimo 13 anni fa;
- la competente Struttura sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario, pur non organizzando direttamente i corsi di formazione per i tutor nella nostra regione;

B) con riferimento alle disposizioni del decreto Calabria (DL 35/2019, come convertito con legge 12/2019, – "Disposizioni urgenti in materia di formazione specifica in medicina generale"):

- il comma 4 dell'art. 12 ha così modificato quanto disposto dal comma 2 dell'art. 9 del DL 135/2018, come convertito con legge 12/2019: per le finalità di cui al comma 1 (rif: in relazione alla contingente carenza di MMG gli iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale possono partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali) le regioni e le province autonome ...omissis....prevedono limitazioni del massimale degli assistiti in carico o del monte ore settimanale da definire nell'ambito dell'accordo collettivo nazionale, e possono organizzare i corsi anche a tempo parziale, garantendo in ogni caso che l'articolazione oraria e l'organizzazione delle attività assistenziali non pregiudichino la corretta partecipazione alle attività didattiche previste per il completamento del corso di formazione specifica in medicina generale;
- le linee guida delle Regioni in merito all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 12 della L. 60/2019 di conversione in legge, con modificazioni, del DL 35/2019 hanno definito alcune regole per la predisposizione del bando di concorso già a partire dalla pubblicazione del bando per il triennio formativo 2019/2022 (2019/137/CR7a/C7) e, in particolare, in ordine alla definizione da parte delle Regioni della riduzione del massimale dei pazienti che possono essere presi in carico, nelle more della definizione dell'accordo collettivo nazionale, per non

pregiudicare la corretta partecipazione alle attività didattiche previste per il completamento del corso, le Regioni ritengono adeguate le seguenti limitazioni del massimale o del monte ore settimanale, peraltro in linea con l'attuale proposta di atto di indirizzo:

- a) assistenza primaria: fino a 500 scelte con possibilità per le singole Regioni di incrementare tale limite fino ad un massimo del 30%;
 - b) continuità assistenziale: convenzionamento di continuità assistenziale a 24 ore settimanali;
 - c) emergenza sanitaria territoriale: sospensione parziale dell'attività convenzionale pari a 14 ore settimanali. Tale sospensione permane fino alla data di conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale;
- la pre-intesa, seppur non vigente ma già sottoscritta in data 5 settembre 2019, sul nuovo Accordo Integrativo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale all'art. 6 – Massimale di scelte e sue limitazioni (Assistenza Primaria) introduce all'art. 39 – Massimale di scelte e sue limitazioni dell'ACN 23 marzo 2005 e s.m.i. il seguente comma:
"14. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12 nonché dall'articolo 12, comma 4 del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60, le Regioni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24, comma 3, del D.lgs 17 agosto 1999, n. 368, possono prevedere limitazioni del massimale di assistiti in carico ovvero organizzare i corsi a tempo parziale, prevedendo che l'organizzazione delle attività assistenziali non pregiudichino la corretta partecipazione alle attività didattiche previste per il completamento del corso di formazione specifica di medicina generale. A tal fine, in caso di previsione di limitazione del numero di assistiti in carico, si applica il massimale di 500 scelte limitatamente al restante periodo di frequenza del corso, fatta salva la possibilità per le Regioni, in base alla loro programmazione, di incrementare tale limite fino ad un massimo del 30%, secondo modalità da definire nell'AIR";
- come concordato tra le Regioni con le Linee guida sopra richiamate, la Regione autonoma Valle d'Aosta, con DGR 1314 in data 27 settembre 2019, ha previsto l'organizzazione con struttura a tempo pieno del corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2019/2022.

**TUTTO QUANTO SOPRA RICHIAMATO E PREMESSO
LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:**

ARTICOLO 1

COMPENSI PER LA FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE

1. Il paragrafo "COMPENSI PER LA FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE" dell'articolo 14 "Formazione" dell'Accordo Integrativo Regionale sottoscritto in data 4 maggio 2006 e approvato con DGR 1451/2006, è sostituito nel modo seguente:
"Fermo restando quanto previsto per l'attività didattica e tutoriale dei medici di medicina generale dalle disposizioni statali e regionali vigenti, al medico di medicina generale che svolge funzioni di tutor e didattiche nell'ambito del corso di formazione in medicina generale di cui al d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368, è riconosciuta un'indennità mensile lordo busta pari a euro 550,00 per l'attività di tutor di un discente."

ARTICOLO 2

"Limitazioni del massimale degli assistiti in carico per gli iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale che partecipano all'assegnazione degli incarichi convenzionali"

1. All'articolo 2 "Massimale di scelte e sue limitazioni" dell'Accordo Integrativo Regionale sottoscritto in data 11 settembre 2017 e approvato con DGR 1261/2017 (Allegato A) è aggiunto, in calce al disposto vigente, il seguente paragrafo:

[Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.]

“ISCRITTI AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE

I medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale che partecipano all'assegnazione degli incarichi convenzionali di assistenza primaria, ai sensi del decreto Calabria (DL 35/2019) e in applicazione delle linee guida di cui alle premesse, possono acquisire un numero massimo di scelte ordinarie pari a 650 unità, ovvero 500 scelte ordinarie più 25 scelte ordinarie in deroga per le ricongiunzioni familiari (pari al 5% del massimale) alle quali si aggiunge la possibilità di acquisire ulteriori 125 scelte temporanee, come di seguito schematizzato:

ASSISTITI ORDINARI MASSIMI IN CARICO	RICONGIUNZIONI FAMILIARI MASSIME	ASSISTIBILI TEMPORANEI MASSIMI
da 1 a 500	da 1 a 25	da 1 a 125
MASSIMO 650		

ARTICOLO 3

“Entrata in vigore e norme finali”

1. Il presente Accordo Integrativo Regionale entra in vigore a decorrere dalla data di approvazione della deliberazione della Giunta regionale che lo rende esecutivo.
2. L'indennità mensile lorda di cui all'articolo 1 è riconosciuta a decorrere dalla data del 1° dicembre 2019 e sarà rivalutata decorsi tre anni dalla sottoscrizione del presente accordo.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 2 si applicano a partire dagli incarichi pubblicati nel 2019 e anche con riguardo agli incarichi conferiti ai medici iscritti a trienni formativi in essere, fino alla conclusione del corso e dell'acquisizione dell'attestato da parte del medico e comunque fino al 31 dicembre 2021.

